

"COMUNITÀ MARANÀ-THA"

Verbale dell'Assemblea del 06/02/2021

Seconda convocazione

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;

Il Presidente Crisafulli Luca constata la presenza di tutti i soci eccezionalmente riuniti in presenza, prende la parola sull'unico punto all'ordine del giorno per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli introdotti dal Codice del Terzo Settore per mantenere la qualifica di organizzazione di volontariato acquisita con l'iscrizione del sodalizio nel relativo registro (provvedimento adottato dalla Regione Emilia-Romagna n. 29261 del 19/03/1999).

Prosegue quindi per evidenziare che l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi;
- 3) realizza attività di accoglienza e promozione della cultura della persona;
- 4) presenta un numero di soci pari a 8 (otto) e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- 5) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci.

Interviene quindi Gianni Pancaldi per chiedere se sia necessario procedere con i quorum dell'Assemblea ordinaria o con quelli dell'Assemblea straordinaria alla variazione dello statuto.

A tal proposito Francesca Campomori evidenzia che volendo inserire alcune clausole che il Codice del Terzo Settore individua come facoltative e non obbligatorie - ossia la possibilità di:

- a) svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale in quanto rispetto ad esse strumentali e secondarie (art.3);
- b) eleggere l'Organo di controllo non solo nei casi previsti dalla Legge (art.21),
- c) permettere ai soci la partecipazione alle Assemblee anche a distanza (art. 14);
- d) avere tra i propri soci anche altre Organizzazioni di volontariato, Enti del Terzo Settore e organizzazioni senza scopo di lucro in generale (art. 4);

si rende necessario procedere con il quorum dell'Assemblea straordinaria.

Si procede quindi all' esame dello statuto riformulato in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come organizzazione di volontariato;

Clausola statutaria	Riferimento	Statuto
Denominazione sociale ODV	32 CTS	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	1
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	1
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3
Svolgimento delle attività prevalentemente in favore di terzi	32 CTS	2
Possibilità di esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuando l'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	3
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	4
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV aderenti)	32 CTS	4
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	32 CTS	4
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	5
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non derogato
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	23 CTS	5
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	23 CTS	Non derogato



COMUNITÀ MARANÀ-THA

associazione di volontariato O.N.L.U.S.

Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	15 CTS	6
Diritto di voto dei neo-associati (deroga al principio del voto solo dopo tre mesi dall'ammissione)	24 CTS	Non introdotto
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i> <i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	8
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	9
Apporto prevalente dei volontari	32 CTS	4
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessaria
Competenze assemblea	25 CTS	14, 16
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	13
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	14
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	13
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	14
<i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</i> <i>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei</i>	21 cod.civ.	15, 16

<i>presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</i>		
Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.	34 CTS	18
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	34 CTS	12
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non contemplato
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	21
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	21
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	21
Destinazione del patrimonio	8 CTS	10
Divieto distribuzione utili	8 CTS	10
Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	11
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	13 CTS	11
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	14
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	16
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	Non diversamente disciplinato
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	16

Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	22
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No, 16

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene delegato ad adempiere agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di registro e di bollo per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017, in quanto l'associazione è già iscritta nel Registro delle Organizzazioni di volontariato;
- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di organizzazione di volontariato: l'aggiornamento dell'anagrafica è possibile in quanto l'associazione risulta già iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO.

Non essendovi altro su cui deliberare il Presidente invita i soci presenti a sottoscrivere lo statuto nella sua ultima pagina e quindi dichiara l'assemblea sciolta alle ore 20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Sarti Lorena



IL PRESIDENTE

Crisafulli Luca




Associazione
**Comunità
Maranà-tha**

com.maranatha@tiscali.it

C.F. 91177280376

Iscr. Reg. Vol. E.R. Prot. Gen. n°29261 del 19/03/1999

Via Cinquanta, 7
40016 S. Giorgio di Piano (BO)
tel/fax 051.893256

www.maranacom.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 4 MAR 2021 Serie 3 al N° 1667

Pagate

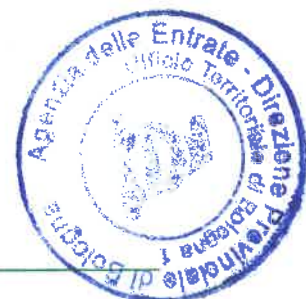
Bollo

- 4 MAR, 2021

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO

Marianna Giannelli



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Comunità Maranà-tha ODV"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita con sede in San Giorgio di Piano (BO), l'Associazione di volontariato denominata "COMUNITÀ MARANÀ-THA Organizzazione di volontariato", in breve "COMUNITÀ MARANÀ-THA ODV".

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci e l'Associazione avrà cura di comunicare tempestivamente tale variazione all'Agenzia delle Entrate e alle Amministrazioni che detengono albi e registri a cui la stessa risulta iscritta.

Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata e non ha scopi di lucro.

I contenuti e la struttura dell'Associazione si ispirano a principi democratici.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 2 - L'associazione, nel perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, realizza prevalentemente a favore di terzi, la promozione umana in tutti i suoi aspetti, pedagogici e lavorativi di alcune delle più deboli categorie di persone quali i minori, gli anziani, le donne con figli in situazioni di difficoltà ed i portatori di handicap.

Attraverso l'accoglienza offerta dalle famiglie della comunità alle persone in difficoltà (in particolare ai minori e donne sole con figli), si propone uno stile di vita imperniato sulla condivisione e sulla solidarietà in senso globale.

Dalla riflessione sul servizio e l'esperienza quotidiana vengono elaborati modi di relazione tra persone volti a fare emergere la potenzialità di ognuno e renderle operative. Questo, in via generale, è valido anche nel rapporto con i servizi pubblici preposti all'area dei servizi sociali e alla persona.

In specifico, nei rapporti con persone in difficoltà, l'obiettivo è quello di instaurare una collaborazione con il servizio pubblico per individuare le cause del disagio sociale per potere così intervenire con progetti promozionali e educativi e non solo "riparatori".

L'Associazione promuove, pertanto, una cultura della solidarietà e del servizio che parta dalla famiglia e abbia al centro la famiglia, evitando la frammentazione delle problematiche e la segmentazione del disagio. Per avere uno sguardo il più ampio possibile sulla realtà sociale e sui casi concreti, e intervenire, così, nello specifico e nel particolare senza trascurare il contesto generale in cui nasce e si sviluppa un problema sociale.

Per fare questo l'Associazione adotterà tutti i mezzi che riterrà necessari, entrando in un rapporto sinergico con tutte le realtà del territorio, sempre nei limiti previsti di legge e secondo quanto regolato dal presente statuto.

Art. 3 - Per il conseguimento delle finalità sopra descritte, l'associazione realizza le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, attraverso le seguenti attività di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari:

a) interventi finalizzati a conciliare il tempo di lavoro e il tempo di cura;

- b) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
 - c) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
 - d) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
 - e) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate;
 - f) accoglienza in strutture comunitarie di tipo familiare;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa realizzate anche attraverso laboratori esperienziali e corsi teatrali e musicali;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale finalizzati anche alla realizzazione di percorsi di autonomia, di valorizzazione del bene relazionale, di condivisione di esperienze e competenze con le Istituzioni pubbliche e private operanti nei settori di interesse dell'Associazione;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso iniziative di supporto come dopo scuola;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone c.d. svantaggiate ai sensi del DLgs 112/2017, anche attraverso servizi di orientamento, di accompagnamento e di messa in rete dei servizi garantiti da Istituzioni pubbliche e private;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di Istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di attività di interesse generale;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative di studio e di sensibilizzazione della collettività su tali tematiche;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché degli utenti delle attività di interesse generale riconducibili ai propri fini istituzionali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale attraverso iniziative finalizzate a sostenere le relazioni ed a promuovere la cultura solidaristica;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra evidenziate.



L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale quando rispetto ad esse secondarie e strumentali.

TITOLO III - SOCI

Art. 4 - Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione:

- a) le persone fisiche,
- b) le organizzazioni di volontariato nonché gli Enti del Terzo Settore e le organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono finalità identiche o affini rispetto all'Associazione e nel rispetto dei parametri di legge,

quando ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da Enti, la stessa dovrà essere sottoscritta dal relativo legale rappresentante.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta anche da un genitore/tutore.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi forma di discriminazione sia rispetto all'adesione che nella vita associativa.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'avvenuta accettazione della domanda di ammissione potrà essere comunicata anche verbalmente mentre l'eventuale diniego dovrà essere comunicato per iscritto e la relativa delibera dovrà essere debitamente motivata per garantire all'interessato la possibilità di valutare la relativa impugnazione alla prima assemblea utile.

Art. 6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio.

Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

I soci potranno partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, prenderanno visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copie, presentando domanda al Consiglio Direttivo, parteciperanno alle assemblee con diritto di voto, accederanno alle cariche associative.

Le attività svolte dai soci sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio volontario.

TITOLO IV - RECESSO – ESCLUSIONE – DECESSO

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Art. 8 - Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Art. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) si renda moroso nel versamento del contributo annuale trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale previo sollecito anche collettivo al versamento;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all'Associazione.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere trasmessa al socio, fatta eccezione per l'ipotesi di esclusione per morosità di cui alla lettera b).

Il socio interessato dal provvedimento ha trenta giorni, decorrenti dalla notifica della delibera, per chiedere al Consiglio Direttivo il riesame della stessa e di essere audito per contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga di non dover annullare la delibera di espulsione, l'interessato può chiedere, entro trenta giorni successivi alla comunicazione del Consiglio Direttivo, che su di essa si esprima la prima Assemblea dei soci utile. Nelle more dell'adunanza dell'Assemblea, il socio si intende sospeso salvo il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

I soci receduti ed esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V - FONDO COMUNE

Art. 10 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali (sia dallo Stato che da enti e da istituzioni pubbliche, da convenzioni), da eventuali avanzi di gestione (previa delibera di accettazione dell'Assemblea dei Soci che determina modalità e tempi del loro utilizzo per i fini istituzionali), da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità, previa delibera di accettazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti esclusivamente in conformità alla finalità previste nello statuto sociale.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni mobili ed immobili acquistati con gli introiti di cui sopra; beni di proprietà degli aderenti o di terzi dati in comodato all'Associazione.

Il fondo comune non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento essendo destinato al perseguimento di finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse dall'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il più ampio termine di 180 giorni per motivate esigenze.

Nel caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo avrà cura di indicare nei documenti di bilanci la relativa natura strumentale e secondaria.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione;

- a) l'Assemblea degli associati, Organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Le cariche sociali sono gratuite fatta eventuale eccezione per chi svolge la funzione di revisore contabile.

ASSEMBLEE

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata a mano da recapitare non meno di otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione ovvero mediante lettera trasmessa anche a mezzo posta elettronica.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati secondo il principio del voto singolo. I minorenni vengono convocati all'Assemblea con un genitore/tutore che ne rappresenta gli interessi esercitando il diritto di voto, ivi incluso l'elettorato attivo ma non quello passivo, a meno che non assuma a sua volta la qualifica di socio.

È ammessa una delega per ogni socio.

Art. 14 - L'Assemblea ordinaria oltre ad indirizzare l'attività dell'associazione:

- a) approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, alla revoca del mandato e all'eventuale esercizio di azioni di responsabilità;
- c) ratifica l'entità delle quote sociali annuali proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- a) approva gli eventuali regolamenti, ivi incluso il Regolamento assembleare che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 15 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.



Art. 16 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, su operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché quando delibera in materia di scioglimento dell'Associazione e liquidazione del patrimonio residuo.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente e potrà conferire le deleghe tra cui quella di Segretario e di Cassiere.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata a mano da recapitare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) stabilire la quota associativa annuale sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Art. 19 - Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato (il primo dei non eletti), che resterà in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà a riconfermarlo o sostituirlo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, pertanto il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla rielezione completa del Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare, egli vigila sulla struttura e sui servizi dell'associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed esigenze dell'associazione e degli associati.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

TITOLO VII - L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 - L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo nei casi previsti dalla Legge e quando lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale.

L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del DLgs 117/2017, la revisione legale dei conti qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I membri dell'Organo potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Presidente dell'Organo collegiale, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

L'Organo di controllo convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO

Art. 22 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentita l'Amministrazione preposta.

TITOLO IX - CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 23 - Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti, la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Bologna ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

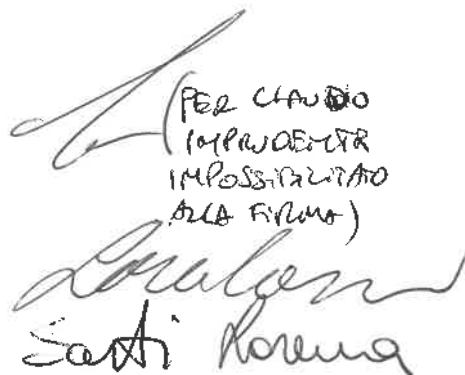
Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 24 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

San Giorgio di Piano, 06/02/2021


Claudio Fani
Luca Fani
Elena Fani


(PER CLAUDIO
IMPOSSIBILITÀ
ALLA FIRMA)
Santi Roma

TITOLO VIII - SCIoglimento

Art. 22 - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentita l'Amministrazione preposta.

TITOLO IX - CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 23 - Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti, la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale di Bologna ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 24 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

San Giorgio di Piano, 06/02/2021



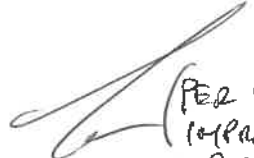
Claudio Imparato



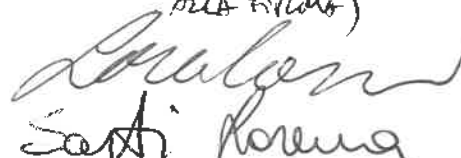
Laura



Elena



(PER CLAUDIO
IMPARATO
IMPOSSIBILITÀ
ALLA FIRMA)



Sisti

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di BOLOGNA

È li allegato dall' 3

Registrazione al n. 1667

- 4 MAR. 2021

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO
Marielena Cicinelli

